

Pubblicato il 25/02/2019

N. 02550/2019 REG.PROV.COLL.
N. 09581/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9581 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Gsa – Gruppo Servizi Associati S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria del costituendo RTI con Società Cooperativa Florovivaistica del Lazio, La Pul-Tra S.a.s. di Tirelli Augusto e Antonella, Engie Servizi S.p.A. e Cemir Security S.r.l., quali mandanti, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Ponti, Luca De Pauli e Luca Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

DiSCo, Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (già Laziodisu, Ente per il diritto agli studi universitari nel Lazio) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato;

nei confronti

di Consorzio Integra Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di mandataria del RTI con Tedeschi S.r.l., National Services Group S.r.l., Codice Group S.r.l. – Soluzioni Integrate di Sicurezza, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia ed Enzo Perrettini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

per l'annullamento

della Determinazione Direttoriale n. 2093 del 9.7.2018, comunicata con PEC prot. n. 13541/18 del 10.7.2018 (anch'essa impugnata ove di contenuto provvedimento e se in quanto lesiva per la ricorrente), recante Aggiudicazione Definitiva, in favore del costituendo RTI capeggiato da Consorzio Integra Società Cooperativa, della “Procedura aperta per l'affidamento della gestione delle residenze universitarie e degli uffici amministrativi dell'Adisu di Viterbo (Lazio Settentrionale) – Lotto 3” (CIG N. 6698058451);

di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale, ivi compresi: la Comunicazione del RUP dell'1.3.2018, recante “proposta aggiudicazione gara”; i Verbali del RUP n. 1 del 9.9.2016, n. 2 del 16.9.2016, n. 3 del 22.9.2016, n. 4 del 28.9.2016 e n. 5 dell'8.2.2017; la Determinazione Direttoriale n. 356 del 9.2.2017, recante approvazione di detti Verbali, nonché la nota di comunicazione del RUP prot. n. 2424/17 del 10.2.2017; il Verbale del RUP n. 6 del 9.3.2017; la Determinazione Direttoriale n. 758 del 9.3.2017, recante nuova approvazione dei sopradetti Verbali, tra cui quello n. 6, nonché la nota di comunicazione del RUP prot. n. 4158/17 del 9.3.2017; i Verbali della Commissione di Gara n. 1 del 6.4.2017, n. 2 del 10.4.2017, n. 3 del 12.4.2017, n. 4 del 14.4.2017, n. 5 del 26.4.2017, n. 6 del 28.4.2017, n. 7 del 3.5.2017, n. 8 del 5.5.2017, n. 9 del 9.5.2017, n. 10 del 12.5.2017, n. 11 del 15.5.2017, n. 12 del 17.5.2017, n. 13 del 22.5.2017, n. 14 dell'1.6.2017, n. 15 del 5.6.2017, n. 16 del 7.6.2017, n. 17 del 9.6.2017, n. 18

del 14.6.2017, n. 19 del 19.6.2017, n. 20 del 21.6.2017, n. 21 del 5.07.2017, n. 22 del 24.7.2017, n. 23 del 14.9.2017, n. 24 del 19.9.2017, n. 25 del 27.10.2017 e n. 26 del 17.11.2017 (quest'ultimo recante anche la graduatoria di gara, anch'essa impugnata); i non conosciuti atti del sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta (richiamati nella Determinazione Direttoriale n. 2093/2018), tra cui i Verbali della Commissione di Gara n. 27 del 18.1.2018, n. 28 del 6.2.2018 e n. 29 del 13.2.2018, la nota prot. n. 108509/17 del 20.11.2017 del Presidente della Commissione di Gara, la nota prot. n. 109586/17 del 30.11.2017 del Dirigente ad interim dell'Area 3 e del RUP, la nota prot. n. 112368/17 del 18.12.2017 del RUP, la nota prot. n. 1295/18 del 26.1.2018 del Presidente della Commissione di Gara, la nota prot. n. 1313/18 del 26.1.2018 del RUP, la nota prot. n. 1428/18 del 30.1.2018 del RUP, la nota prot. n. 1658/18 del 6.2.2018 del Presidente, la nota prot. 1688/18 del 6.2.2018 del RUP;

e per la declaratoria della nullità e/o inefficacia del contratto di appalto eventualmente nelle more stipulato in relazione alla procedura di gara de qua tra la Stazione appaltante e il R.T.I. controinteressato, nonché per il risarcimento dei danni tutti, patiti e patienti dalla ricorrente a fronte e in conseguenza dell'operato dell'Amministrazione resistente nella procedura di selezione per cui è ricorso, con conseguente condanna della medesima al risarcimento dei danni tutti cagionati alla ricorrente, con preferenza del ristoro in forma specifica (e, segnatamente, attraverso l'aggiudicazione dell'appalto alla ricorrente);

nonché, in seguito alla proposizione di motivi aggiunti:

per l'annullamento della Determinazione Direttoriale n. 2091 del 9.7.2018, comunicata con PEC prot. n. 13549/18 del 10.7.2018 (anch'essa impugnata ove di contenuto provvedimento e se in quanto lesiva per la ricorrente), recante Aggiudicazione Definitiva, in favore del costituendo RTI capeggiato da Consorzio Integra Società Cooperativa, della "Procedura aperta per l'affidamento della gestione delle residenze universitarie e degli uffici

amministrativi dell'Adisu di Roma Uno, dell'Adisu di Roma Due, dell'Adisu di Roma Tre e Laziodisu (compreso il CED), (Adisu Metropolitana) – Lotto 3” (CIG N. 6698058451);

di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale, ivi compresi: la Comunicazione del RUP dell'1.3.2018, recante “proposta aggiudicazione gara”; i Verbali del RUP n. 1 del 9.9.2016, n. 2 del 16.9.2016, n. 3 del 22.9.2016, n. 4 del 28.9.2016 e n. 5 dell'8.2.2017; la Determinazione Direttoriale n. 356 del 9.2.2017, recante approvazione di detti Verbali, nonché la nota di comunicazione del RUP prot. n. 2424/17 del 10.2.2017; il Verbale del RUP n. 6 del 9.3.2017; la Determinazione Direttoriale n. 758 del 9.3.2017, recante nuova approvazione dei sopradetti Verbali, tra cui quello n. 6, nonché la nota di comunicazione del RUP prot. n. 4158/17 del 9.3.2017; i Verbali della Commissione di Gara n. 1 del 6.4.2017, n. 2 del 10.4.2017, n. 3 del 12.4.2017, n. 4 del 14.4.2017, n. 5 del 26.4.2017, n. 6 del 28.4.2017, n. 7 del 3.5.2017, n. 8 del 5.5.2017, n. 9 del 9.5.2017, n. 10 del 12.5.2017, n. 11 del 15.5.2017, n. 12 del 17.5.2017, n. 13 del 22.5.2017, n. 14 dell'1.6.2017, n. 15 del 5.6.2017, n. 16 del 7.6.2017, n. 17 del 9.6.2017, n. 18 del 14.6.2017, n. 19 del 19.6.2017, n. 20 del 21.6.2017, n. 21 del 5.07.2017, n. 22 del 24.7.2017, n. 23 del 14.9.2017, n. 24 del 19.9.2017, n. 25 del 27.10.2017 e n. 26 del 17.11.2017 (quest'ultimo recante anche la graduatoria di gara, anch'essa impugnata); i non conosciuti atti del sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta (richiamati nella Determinazione Direttoriale n. 2091/2018), tra cui i Verbali della Commissione di Gara n. 27 del 18.1.2018, n. 28 del 6.2.2018 e n. 29 del 13.2.2018, la nota prot. n. 108509/17 del 20.11.2017 del Presidente della Commissione di Gara, la nota prot. n. 109586/17 del 30.11.2017 del Dirigente ad interim dell'Area 3 e del RUP, la nota prot. n. 112368/17 del 18.12.2017 del RUP, la nota prot. n. 1295/18 del 26.1.2018 del Presidente della Commissione di Gara, la nota prot. n. 1313/18 del 26.1.2018 del RUP, la nota prot. n. 1428/18 del 30.1.2018 del RUP, la nota prot. n. 1658/18 del 6.2.2018 del Presidente, la nota prot. 1688/18 del

6.2.2018 del RUP; per la declaratoria della nullità e/o inefficacia del contratto di appalto eventualmente nelle more stipulato in relazione alla procedura di gara de qua tra la Stazione appaltante e il R.T.I. controinteressato, nonché per il risarcimento dei danni tutti, patiti e patienti dalla ricorrente a fronte e in conseguenza dell'operato dell'Amministrazione resistente nella procedura di selezione per cui è ricorso, con conseguente condanna della medesima al risarcimento dei danni tutti cagionati alla ricorrente, con preferenza del ristoro in forma specifica (e, segnatamente, attraverso l'aggiudicazione dell'appalto alla ricorrente);

nonché, in seguito alla proposizione di ulteriori motivi aggiunti:

per l'annullamento del - non conosciuto - provvedimento con cui DiSCo ha autorizzato il subentro di National Services Group S.r.l. nella posizione di mandante del costituendo RTI aggiudicatario di National Services S.r.l. della procedura aperta in questione;

per la declaratoria della nullità e/o inefficacia del contratto di appalto eventualmente nelle more stipulato in relazione alla procedura di gara de qua tra la Stazione appaltante e il R.T.I. controinteressato,

nonché per il risarcimento dei danni tutti, patiti e patienti dalla ricorrente a fronte e in conseguenza dell'operato dell'Amministrazione resistente nella procedura di selezione per cui è ricorso, con conseguente condanna della medesima al risarcimento dei danni tutti cagionati alla ricorrente, con preferenza del ristoro in forma specifica (e, segnatamente, attraverso l'aggiudicazione dell'appalto alla ricorrente).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio Integra Societa' Cooperativa e di Laziodisu - DiSCo, ente regionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2019 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, con il ricorso introduttivo, parte ricorrente impugna l'aggiudicazione dell'appalto e tutti gli atti di gara per la illegittima ammissione alla procedura del raggruppamento aggiudicatario, nonostante la violazione degli obblighi fiscali in cui sarebbe incorsa una delle imprese mandanti;

Ritenuto il ricorso introduttivo irricevibile nella parte in cui, tra gli altri, è impugnato il provvedimento di ammissione della controinteressata alla procedura di affidamento;

L'articolo 120, comma 2 bis, del codice processuale amministrativo prevede che l'impugnazione del provvedimento di ammissione o di esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici debba essere proposta entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla pubblicazione del provvedimento nelle modalità telematiche;

La compatibilità con il diritto euro-unitario della norma processuale richiamata è stata confermata dalla Corte di Giustizia U.E. con la recente ordinanza del 14 febbraio 2019 (causa C-54/18) su domanda pregiudiziale di interpretazione del diritto europeo in merito alle condizioni che debbono sussistere per ritenere legittima la previsione del termine di 30 giorni, prescritto a pena di decadenza, per l'impugnativa dei provvedimenti di esclusione o di ammissione ad una gara di appalto;

Nell'occasione, la Corte ha chiarito che la direttiva 89/665/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e, in particolare, i suoi articoli 1 e 2 quater, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi, che prevede che i ricorsi avverso i provvedimenti delle amministrazioni aggiudicatrici recanti ammissione o esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione

degli appalti pubblici debbano essere proposti, a pena di decadenza, entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla loro comunicazione agli interessati, a condizione che i provvedimenti in tal modo comunicati siano accompagnati da una relazione dei motivi pertinenti, tale da garantire che gli interessati vengano o possano venire a conoscenza della violazione del diritto dell'Unione dagli stessi lamentata;

Nel caso di specie, il provvedimento di ammissione del R.T.I. Consorzio Integra Soc. Coop. - Tedeschi S.r.l.- National Service S.r.l. - Codice Group S.r.l. è stato accompagnato dalla seguente motivazione: l'operatore, dalla valutazione della documentazione acquisita nella fase di comprova dei requisiti generali e speciali a mezzo del sistema Avcpass, acquisiti d'ufficio e mediante p.e.c. risulta in possesso dei requisiti generali e speciali e dunque idoneo al prosieguo della gara;

Pertanto la ricorrente ha avuto la possibilità di conoscere le ragioni dell'ammissione del R.T.I. controinteressato sin dal momento della pubblicazione del suddetto motivato provvedimento di ammissione;

Essendo convinta della illegittimità dell'ammissione, per irregolarità fiscale di una impresa mandante, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare il provvedimento entro il termine decadenziale, decorrente dalla pubblicazione dello stesso, anche richiedendo, qualora necessario, l'accesso alla documentazione di gara attestante il possesso dei requisiti di partecipazione;

Di fatto, la determinazione dirigenziale numero 758 del 9 marzo 2017, con cui il Responsabile unico del procedimento ha ammesso il consorzio controinteressato, è stata pubblicata sul sito istituzionale della stazione appaltante in data 10 marzo 2017; il termine di 30 giorni per la eventuale impugnazione, quindi, è scaduto il 9 aprile 2017; il ricorso introduttivo è stato notificato dalla parte ricorrente solo in data 6 agosto 2018, quando il termine, prescritto a pena di decadenza, era scaduto da oltre un anno; ne deriva la irricevibilità dell'impugnazione, per tardività, essendo compatibile con il

diritto euro-unitario, nel caso concreto, la norma processuale statale che trova applicazione;

Ritenuto che la impugnazione non tempestiva del provvedimento di ammissione preclude la impugnazione, per illegittimità derivata dalla ammissione del concorrente, di tutti i successivi atti di gara, compresa l'aggiudicazione al concorrente che sarebbe stato illegittimamente ammesso, in applicazione del già richiamato art. 120, c. 2 bis, c.p.a.;

Considerato che la compatibilità con il diritto euro-unitario anche di quest'ultima norma processuale è stata confermata dalla Corte di Giustizia U.E. con la suddetta ordinanza del 14 febbraio 2019 (causa C-54/18) laddove la Corte ha precisato che il diritto europeo non osta ad una normativa nazionale che prevede che, in mancanza di ricorso contro i provvedimenti delle amministrazioni aggiudicatrici recanti ammissione degli offerenti alla partecipazione alle procedure di appalto pubblico, entro il termine di decadenza di 30 giorni dalla loro comunicazione, agli interessati sia preclusa la facoltà di eccepire l'illegittimità di tali provvedimenti nell'ambito di ricorsi diretti contro gli atti successivi, in particolare avverso le decisioni di aggiudicazione, purché tale decadenza sia opponibile ai suddetti interessati, a condizione che essi siano venuti o potessero venire a conoscenza, tramite detta comunicazione, dell'illegittimità dagli stessi lamentata.

Si è già accertato che la motivazione del provvedimento di ammissione aveva accompagnato la pubblicazione del provvedimento stesso, per cui la ricorrente sarebbe potuta venire a conoscenza della asserita illegittimità entro il termine di decadenza prescritto per l'impugnazione di tale atto; anche sotto tale profilo l'applicazione della norma processuale recata dall'art. 120, c. 2 bis, c.p.a. non risulta incompatibile con il diritto euro-unitario;

Il ricorso introduttivo, pertanto, è inammissibile nella parte in cui è impugnata l'aggiudicazione, congiuntamente agli atti della gara;

Considerato che, con il 2° motivo (aggiunto) proposto con il primo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente allega ulteriori elementi di fatto per

dimostrare che la mandante controinteressata non avrebbe dovuto essere ammessa alla gara, non essendo in possesso del requisito di regolarità fiscale per tutta la durata del procedimento;

Ritenuto il motivo irricevibile in quanto, a ben guardare, non è stata dedotta la perdita del requisito, ravvisato nella violazione degli obblighi fiscali, in una fase della gara successiva al provvedimento di ammissione che, come si è già accertato, non è stato impugnato tempestivamente; parte ricorrente sostiene che la controinteressata si sarebbe trovata in una situazione di insolvenza che avrebbe determinato la violazione degli obblighi fiscali già in una fase precedente la ammissione alla gara e che tale irregolarità si sarebbe protratta per tutta la procedura di affidamento; pertanto, se così fosse, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il provvedimento di ammissione al fine di non incorrere nella decadenza prescritta dal richiamato articolo 120 comma 2 bis del codice processuale amministrativo; l'approfondimento delle ragioni di illegittimità dell'ammissione, dedotta con il motivo aggiunto, è, dunque, irricevibile, ripetendosi la irricevibilità della impugnazione tardivamente proposta con il ricorso introduttivo;

Considerato che, con il 3° motivo (aggiunto) proposto con il primo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugna l'aggiudicazione e gli altri atti di gara deducendo la perdita del requisito di ammissione alla gara prescritto dall'articolo 80, comma 5, lettera B, del decreto legislativo 50 del 2016 che prescrive l'esclusione del concorrente che si trovi in stato di concordato preventivo; risulta infatti che il 12 settembre 2018 la National Services s.r.l., mandante del raggruppamento di imprese aggiudicatario, abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo cosiddetto in bianco, ai sensi dell'articolo 161, comma 6, della legge fallimentare;

Ritenuto il motivo inammissibile, per le seguenti ragioni:

Per pacifica e condivisibile giurisprudenza "nelle gare di appalto per l'aggiudicazione di contratti pubblici, i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la

presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa, fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità" (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Pl., 20 luglio 2015, n. 8);

Con il motivo di impugnazione è stato allegato un fatto sopravvenuto al provvedimento di aggiudicazione, che avrebbe determinato la perdita del requisito nella fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto;

In applicazione del principio richiamato, l'eventuale perdita del requisito in una fase successiva all'aggiudicazione, ma precedente la stipulazione del contratto, impedirebbe alla stazione appaltante la stipulazione del contratto stesso;

Di conseguenza, la sopravvenuta perdita del requisito imporrebbe alla stazione appaltante di provvedere sugli effetti dell'aggiudicazione, dichiarando la decadenza dell'aggiudicatario dall'aggiudicazione stessa;

Non si tratterebbe di esercizio del potere di autotutela decisoria, discrezionale e orientato al perseguimento dell'interesse pubblico, ma di attività amministrativa vincolata, essendo vietata dalla legge la conclusione di contratti di appalto con operatori economici privi dei requisiti; il mancato esercizio del potere, vincolato, legittimerebbe chi vi abbia interesse ad agire per violazione dell'obbligo di provvedere;

Pertanto, qualora, illegittimamente, sia stato stipulato un contratto di appalto con un operatore economico privo dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione è consentito, a chi vi abbia interesse e sia legittimato a contestare la stipulazione, agire in giudizio per chiedere l'accertamento della illegittimità del comportamento della pubblica amministrazione, collegato al mancato esercizio del potere di dichiarare la decadenza dell'aggiudicatario, per ottenere dal giudice amministrativo la privazione di efficacia del contratto eventualmente stipulato (in questo senso cfr. Tribunale Amministrativo

Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Quarta, sentenza n. 3809/2018, confermata dal Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 946/2019, pubblicata in data 08/02/2019);

E' bene precisare che l'eventuale perdita del requisito rileva al fine della stipulazione del contratto, ma non incide sulla legittimità del provvedimento di aggiudicazione che deve essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto sussistenti al momento dell'adozione del provvedimento, intervenuta il 9 luglio 2018, laddove l'ammissione al concordato preventivo è stata chiesta solo con ricorso al Tribunale fallimentare depositato il 12 settembre 2018; l'aggiudicazione, pertanto, non potrebbe essere annullata, in caso di fondatezza del motivo di impugnazione, ma sarebbe inidonea a produrre effetti legali, essendo incorsa la aggiudicataria in una causa di decadenza;

Nel caso di specie, tuttavia, non risulta ancora stipulato alcun contratto, per cui la domanda di privazione di efficacia dello stesso, proposta dalla parte ricorrente, è, allo stato, inammissibile, per difetto di interesse; la domanda di annullamento dell'aggiudicazione non può essere accolta, per quanto già esposto, non trattandosi di illegittimità dell'aggiudicazione, bensì, eventualmente, di inefficacia sopravvenuta; neppure si potrebbe convertire l'impugnazione in azione di accertamento, non essendosi ancora determinata la stazione appaltante sulla stipulazione o meno del contratto, per cui la decisione giudiziaria anticiperebbe, inammissibilmente, l'esercizio del potere amministrativo (art. 34, c. 2, c.p.a.); ne deriva l'inammissibilità del motivo;

Considerato, infine, che con il 4° e con il 5° motivo (aggiunti), proposti con il secondo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente impugna un ipotetico provvedimento con cui la stazione appaltante avrebbe autorizzato il subentro della società affittuaria dell'azienda (appartenente alla società che ha chiesto l'ammissione al concordato preventivo) nella posizione di mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario;

Ritenuti i motivi inammissibili, per difetto di interesse, risultando inesistente il provvedimento impugnato; la stazione appaltante ha dichiarato di aver

eseguito un'istruttoria al fine di accertare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara da parte dell'impresa affittuaria dell'azienda, ma di non aver ancora adottato alcun provvedimento di subentro nella posizione di mandante, nell'ambito del raggruppamento di imprese aggiudicatario; la mancanza del provvedimento definitivo della stazione appaltante impedisce, quindi, ancora una volta, al giudice amministrativo di accertare la illegittimità dell'eventuale subentro, essendo precluso al giudice pronunciare su poteri amministrativi non ancora esercitati (art. 34, c. 2, c.p.a.);

In conclusione il ricorso, integrato con motivi aggiunti è in parte irricevibile e, per il resto, inammissibile;

Le spese processuali, trattandosi di giudizio necessariamente limitato agli aspetti processuali della vicenda contenziosa, devono essere interamente compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato con motivi aggiunti, lo dichiara, in parte, irricevibile e, per il resto, inammissibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO